

Annesso A al verbale dell'Assemblea 13 giugno 2022 del PS Lugano

Esistente	Modifiche proposte da Direzione	Proposta in votazione (incl. precisazione di Martino Rossi e proposte assemblea)	Approvato
<p>Scopo Art. 1 La Sezione di Lugano del Partito Socialista Svizzero (PSS) ha lo scopo di promuovere difendere nell'ambito comunale i principi, gli ideali ed i metodi del socialismo democratico. Essa adempie ai suoi scopi elaborando un programma di indirizzi generali e di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole in una politica socialista, progressista ed ambientalista. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è riferita a persone di entrambi i generi anche se indicata al maschile.</p>	<p>Scopo Art. 1 La Sezione di Lugano del Partito Socialista Svizzero (PSS) ha lo scopo di promuovere e difendere nell'ambito comunale i principi, e gli ideali ed i metodi del socialismo democratico. Essa adempie ai suoi scopi elaborando un programma di indirizzi generali e di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole in una politica socialista, progressista ed ambientalista. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è riferita a persone di entrambi i generi anche se indicata al maschile.</p>	<p>Scopo Art. 1 La Sezione di Lugano del Partito Socialista Svizzero (PSS) ha lo scopo di promuovere e difendere nell'ambito comunale i principi e gli ideali del socialismo democratico. Essa adempie ai suoi scopi elaborando un programma di indirizzi generali e di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole in una politica socialista, progressista ed ambientalista. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è riferita a persone di entrambi i generi anche se indicata al maschile.</p>	<p>Scopo Art. 1 La Sezione di Lugano del Partito Socialista Svizzero (PSS) ha lo scopo di promuovere e difendere nell'ambito comunale i principi e gli ideali del socialismo democratico. Essa adempie ai suoi scopi elaborando un programma di indirizzi generali e di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole in una politica socialista, progressista ed ambientalista. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è riferita a persone di entrambi i generi anche se indicata al maschile.</p>
<p>Forma istituzionale, sede e gruppi locali Art. 2 La Sezione di Lugano è una sezione del Partito Socialista, sezione ticinese (PS) e del Partito socialista Svizzero (PSS). Essa è organizzata nella forma di un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. Essa ha sede a Lugano.</p>	<p>Forma istituzionale, e sede e gruppi locali Art. 2 La Sezione di Lugano è una sezione del Partito Socialista, sezione ticinese (PS) e del Partito socialista Svizzero (PSS). Essa è organizzata nella forma di un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. Essa ha sede a Lugano.</p>	<p>Forma istituzionale e sede Art. 2 La Sezione di Lugano è una sezione del Partito Socialista, sezione ticinese (PS) e del Partito socialista Svizzero (PSS). Essa è organizzata nella forma di un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. Essa ha sede a Lugano.</p>	<p>Forma istituzionale e sede Art. 2 La Sezione di Lugano è una sezione del Partito Socialista, sezione ticinese (PS) e del Partito socialista Svizzero (PSS). Essa è organizzata nella forma di un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. Essa ha sede a Lugano.</p>
<p>Membri e simpatizzanti Art. 3 La Sezione è costituita da membri che vi aderiscono tramite iscrizione e da persone non iscritte ma che condividono gli indirizzi generali del PS, in seguito indicate quali simpatizzanti. Essi non possono appartenere ad un altro partito. Non sono ammessi membri o simpatizzanti che con il loro comportamento ledono l'immagine del partito.</p>	<p>Membri e simpatizzanti Art. 3 La Sezione è costituita da membri che vi aderiscono tramite iscrizione al PSS e da persone non iscritte ma che condividono gli indirizzi generali del PS, in seguito indicate quali simpatizzanti. Essi non possono appartenere ad un altro partito. Non sono ammessi membri o simpatizzanti che con il loro comportamento ledono l'immagine del partito.</p>	<p>Membri e simpatizzanti Art. 3 La Sezione da membri iscritti al PSS e da membri non iscritti al PSS ma che condividono gli indirizzi generali del PS, in seguito indicate quali simpatizzanti. Essi non possono appartenere ad un altro partito. Non sono ammessi membri o simpatizzanti che con il loro comportamento ledono l'immagine del partito.</p>	<p>Membri e simpatizzanti Art. 3 La Sezione da membri iscritti al PSS e da membri non iscritti al PSS ma che condividono gli indirizzi generali del PS, in seguito indicate quali simpatizzanti. Essi non possono appartenere ad un altro partito. Non sono ammessi membri o simpatizzanti che con il loro comportamento ledono l'immagine del partito.</p>

<p>Gruppi locali Art. 4 Membri e simpatizzanti che risiedono in un quartiere o in un comprensorio di quartieri possono formare dei Gruppi locali, i quali sono istituiti dall'Assemblea sezionale su proposta dei membri e dei simpatizzanti che ne faranno parte. I Gruppi locali si organizzano in modo autonomo, fatta eccezione per l'obbligo di nominare un Coordinatore che assume anche il ruolo di interlocutore per gli organi della Sezione. Ad essi sono affidati i compiti seguenti: a) sviluppare la presenza attiva del PS nel quartiere e intervenire sui temi locali, con le modalità che essi scelgono; b) coinvolgere la Sezione nei temi locali di particolare rilevanza; c) designare un proprio rappresentante nel Comitato allargato; d) proporre alla Sezione candidati per la Commissione di quartiere, il Consiglio comunale e il Municipio, e per altri incarichi; e) coadiuvare la Sezione nelle sue attività sul territorio del Comune (raccolta firme, organizzazione di eventi nel quartiere, propaganda elettorale e altro)</p>	<p>Gruppi locali Art. 4 Membri e simpatizzanti che risiedono in un quartiere o in un comprensorio di quartieri possono formare dei Gruppi locali, i quali sono istituiti dall'Assemblea sezionale su proposta dei membri e dei simpatizzanti che ne faranno parte. I Gruppi locali si organizzano in modo autonomo, fatta eccezione per l'obbligo di nominare un Coordinatore che assume anche il ruolo di interlocutore per gli organi della Sezione. Ad essi sono affidati i compiti seguenti: a) sviluppare la presenza attiva del PS nel quartiere e intervenire sui temi locali, con le modalità che essi scelgono; b) coinvolgere la Sezione nei temi locali di particolare rilevanza; c) designare un proprio rappresentante nel Comitato allargato; d) proporre alla Sezione candidati per la Commissione di quartiere, il Consiglio comunale e il Municipio, e per altri incarichi; e) coadiuvare la Sezione nelle sue attività sul territorio del Comune (raccolta firme, organizzazione di eventi nel quartiere, propaganda elettorale e altro)</p>	<p>Abrogare</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Organi Art. 5 Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea; b) la Direzione; c) il Comitato allargato d) la Commissione di revisione dei conti</p>	<p>Organi Art. 5 Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea; b) la Direzione; c) il Comitato allargato il coordinamento d) la Commissione di revisione dei conti</p>	<p>Organi Art. 4 Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea; b) la Direzione; c) il Coordinamento d) la Commissione di revisione dei conti</p>	<p>Organi Art. 4 Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea; b) la Direzione; c) il Coordinamento d) la Commissione di revisione dei conti</p>
<p>L'Assemblea Art. 6 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i membri e i simpatizzanti. Essa è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno, con preavviso di almeno 7 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Essa può essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri della Direzione o di 1/5 dei membri della Sezione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea può decidere solo sugli oggetti all'ordine del giorno. La Direzione fissa all'inizio di ogni anno civile le date di almeno due riunioni.</p>	<p>L'Assemblea Art. 6 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i membri e i simpatizzanti. Essa è convocata dalla Presidenza Presidente, almeno di norma due volte all'anno, con preavviso di almeno 7 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Essa può essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri della Direzione o di 1/5 dei membri della Sezione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea può decidere solo sugli oggetti all'ordine del giorno. La Direzione fissa all'inizio di ogni anno civile le date di almeno due riunioni</p>	<p>L'Assemblea Art. 5 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i membri e i simpatizzanti. Essa è convocata dalla Presidenza almeno due volte all'anno, con preavviso di almeno 7 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Essa può essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri della Direzione o di 1/5 dei membri della Sezione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea può decidere solo sugli oggetti all'ordine del giorno.</p>	<p>L'Assemblea Art. 5 L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i membri e i simpatizzanti. Essa è convocata dalla Presidenza almeno due volte all'anno, con preavviso di almeno 7 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Essa può essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri della Direzione o di 1/5 dei membri della Sezione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea può decidere solo sugli oggetti all'ordine del giorno.</p>

<p>Compiti dell'Assemblea Art. 7 L'Assemblea è diretta dal presidente della Sezione. Essa: a) definisce gli orientamenti politici della Sezione; b) adotta e/o modifica lo statuto della Sezione; c) elegge il Presidente fra i membri della Sezione; d) elegge 6 membri della Direzione; e) elegge 10 membri del Comitato allargato; f) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti; g) nomina i membri delle commissioni "cerca" create ad hoc per la ricerca dei candidati alle elezioni e dei candidati per le diverse funzioni all'interno della Sezione; h) istituisce i gruppi locali; i) decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni politiche e designa i candidati; j) decide relativamente alle alleanze con altre forze politiche nell'ambito delle elezioni comunali; k) decide le sospensioni da una carica, le revoche da una carica, nonché le esclusioni di membri della Sezione; l) esamina la situazione finanziaria ed approva i preventivi, i consuntivi e la situazione patrimoniale della Sezione; m) approva i regolamenti di cui all'art. 11 lett. p e q.</p>	<p>Compiti dell'Assemblea Art. 7 L'Assemblea è diretta dalla Presidenza presidente della Sezione o da un Presidente del giorno. Essa: a) definisce gli orientamenti politici della Sezione; b) adotta e/o modifica lo statuto della Sezione; c) elegge il Presidente la Presidenza fra i membri della Sezione; d) elegge 6 membri della Direzione su proposta della Presidenza; e) elegge 10 membri del Comitato allargato elegge su proposta della Presidenza il Presidente del giorno; f) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti; g) nomina i membri delle commissioni "cerca" create ad hoc per la ricerca dei candidati alle elezioni e dei candidati per le diverse funzioni all'interno della Sezione; h) istituisce i gruppi locali; h) j decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni politiche e designa i candidati; j) i decide relativamente alle alleanze con altre forze politiche nell'ambito delle elezioni comunali; k) j decide le sospensioni da una carica, le revoche da una carica, nonché le esclusioni di membri della Sezione; k) k esamina la situazione finanziaria ed approva i preventivi i consuntivi e la situazione patrimoniale della Sezione; l) l approva i regolamenti di cui all'art. 11 lett. p e q.</p>	<p>Compiti dell'Assemblea Art. 6 L'Assemblea è diretta dalla Presidenza della Sezione o da un Presidente del giorno. Essa: a) definisce gli orientamenti politici della Sezione; b) adotta e/o modifica lo statuto della Sezione; c) elegge la Presidenza fra i membri della Sezione; d) elegge 6 membri della Direzione. La Presidenza può fare le sue proposte; e) elegge su proposta della Presidenza il Presidente del giorno; f) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti; g) nomina i membri delle commissioni "cerca" create ad hoc per la ricerca dei candidati alle elezioni e dei candidati per le diverse funzioni all'interno della Sezione; h) decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni politiche e designa i candidati; i) decide relativamente alle alleanze con altre forze politiche nell'ambito delle elezioni comunali; j) decide le sospensioni da una carica, le revoche da una carica, nonché le esclusioni di membri della Sezione; k) esamina la situazione finanziaria ed approva, i consuntivi e la situazione patrimoniale della Sezione; l) approva i regolamenti di cui all'art. 10 lett. p e q.</p>	<p>Compiti dell'Assemblea Art. 6 L'Assemblea è diretta dalla Presidenza della Sezione o da un Presidente del giorno. Essa: a) definisce gli orientamenti politici della Sezione; b) adotta e/o modifica lo statuto della Sezione; c) elegge la Presidenza fra i membri della Sezione; d) elegge 6 membri della Direzione. La Presidenza può fare le sue proposte; e) elegge il Presidente del giorno; f) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti; g) nomina i membri delle commissioni "cerca" create ad hoc per la ricerca dei candidati alle elezioni e dei candidati per le diverse funzioni all'interno della Sezione; h) decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni politiche e designa i candidati; i) decide relativamente alle alleanze con altre forze politiche nell'ambito delle elezioni comunali; j) decide le sospensioni da una carica, le revoche da una carica, nonché le esclusioni di membri della Sezione; k) esamina la situazione finanziaria ed approva i consuntivi e la situazione patrimoniale della Sezione; l) approva i regolamenti di cui all'art. 10 lett. p e q.</p>
<p>Modalità decisionali dell'Assemblea Art. 8 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. La decisione relativa all'adozione o alla modifica degli statuti è presa da almeno i 2/3 dei membri presenti all'Assemblea. Per la nomina del Presidente è richiesta la maggioranza dei membri presenti all'Assemblea.</p>	<p>Modalità decisionali dell'Assemblea Art. 8 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. La decisione relativa all'adozione o alla modifica degli statuti è presa da almeno i 2/3 dei membri presenti all'Assemblea. Per la nomina della Presidenza è richiesta la maggioranza dei membri presenti all'Assemblea.</p>	<p>Modalità decisionali dell'Assemblea Art. 7 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. La decisione relativa all'adozione o alla modifica degli statuti è presa da almeno i 2/3 dei membri iscritti al PSS presenti all'Assemblea. Per la nomina della Presidenza è richiesta la maggioranza dei membri iscritti al PSS presenti all'Assemblea.</p>	<p>Modalità decisionali dell'Assemblea Art. 7 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. La decisione relativa all'adozione o alla modifica degli statuti è presa da almeno i 2/3 dei membri iscritti al PSS presenti all'Assemblea. Per la nomina della Presidenza è richiesta la maggioranza dei membri iscritti al PSS presenti all'Assemblea.</p>

<p>La Direzione Art. 9 La Direzione è l'organo esecutivo di promozione e organizzazione dell'attività politica della Sezione. La maggioranza della Direzione deve essere composta da membri della Sezione. Essa si compone: a) dei membri di diritto: Presidente eletto dall'Assemblea, municipali, capo-gruppo in Consiglio comunale; b) dei membri di nomina assembleare (6membri). Il Presidente, e i membri della Direzione di nomina assembleare restano in carica, salvo dimissioni, per il periodo di una legislatura</p>	<p>La Direzione Art. 9 La Direzione è l'organo esecutivo di promozione e organizzazione dell'attività politica della Sezione. La maggioranza della Direzione deve essere è composta da membri della Sezione. Essa si compone: a) dei membri di diritto: Presidente Presidenza eletta dall'Assemblea, municipali, capo-gruppo in Consiglio comunale; b) dei membri di nomina assembleare (6 membri). Il Presidente La Presidenza, e i membri della Direzione di nomina assembleare restano in carica, salvo dimissioni, per il periodo di una legislatura.</p>	<p>La Direzione Art. 8 La Direzione è l'organo esecutivo di promozione e organizzazione dell'attività politica della Sezione. La Direzione è composta da membri della Sezione iscritti al PSS. Essa si compone: a) dei membri di diritto: Presidenza eletta dall'Assemblea, municipali, capo-gruppo in Consiglio comunale; b) dei membri di nomina assembleare (6 membri). La Presidenza, e i membri della Direzione restano in carica, salvo dimissioni, per il periodo di una legislatura.</p>	<p>La Direzione Art. 8 La Direzione è l'organo esecutivo di promozione e organizzazione dell'attività politica della Sezione. La Direzione è composta da membri della Sezione iscritti al PSS. Essa si compone: a) dei membri di diritto: Presidenza eletta dall'Assemblea, municipali, capo-gruppo in Consiglio comunale; b) dei membri di nomina assembleare (6 membri). La Presidenza, e i membri della Direzione restano in carica, salvo dimissioni, per il periodo di una legislatura.</p>
<p>Convocazione della Direzione Art. 10 La Direzione è convocata dal Presidente, di regola una volta al mese. Essa può essere convocato su richiesta di almeno tre membri della Direzione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. La convocazione è trasmessa per conoscenza ai membri del Comitato allargato, alla Direzione cantonale e agli organi regionali. Di regola, le riunioni sono aperte a tutti i membri e i simpatizzanti.</p>	<p>Convocazione della Direzione Art. 10 La Direzione è convocata dalla Presidenza, di regola una volta al mese. Essa può essere convocata su richiesta di almeno tre membri della Direzione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. La convocazione è trasmessa per conoscenza ai membri del Comitato allargato, alla Direzione cantonale e agli organi regionali. Di regola, le riunioni sono aperte a tutti i membri e i simpatizzanti.</p>	<p>Convocazione della Direzione Art. 9 La Direzione è convocata dalla Presidenza. Essa può essere convocata su richiesta di almeno tre membri della Direzione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. Di regola, le riunioni sono aperte a tutti i membri iscritti e non iscritti al PSS.</p>	<p>Convocazione della Direzione Art. 9 La Direzione è convocata dalla Presidenza. Essa può essere convocata su richiesta di almeno tre membri della Direzione. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. Di regola, le riunioni sono aperte a tutti i membri iscritti e non iscritti al PSS.</p>
<p>Compiti della Direzione Art. 11 La Direzione è diretta dal Presidente della Sezione. Essa: a) garantisce il flussi di informazioni tra i diversi organi della Sezione e tutti i suoi membri, come pure verso la popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicazioni o comunicati stampa, organizza incontri e divulga le informazioni ai cittadini con gli strumenti di comunicazione più appropriati; b) rappresenta la Sezione verso l'esterno; c) riceve, tramite il Presidente, le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale; d) inoltra ricorsi, nell'interesse dei membri della Sezione, contro decisioni dell'Autorità comunale; e) nomina 1 o più Vice-presidenti; f) nomina, al suo interno un segretario; g) nomina, al suo interno, un cassiere; h) nomina al suo interno un responsabile dei contatti con i rappresentanti nei quartieri e del coordinamento delle iniziative locali; i) nomina i rappresentanti della sezione nel comitato cantonale; j) nomina, se necessario, altre</p>	<p>Compiti della Direzione Art. 11 La Direzione è diretta dalla Presidenza Presidente della Sezione. Essa: a) garantisce il flussi di informazioni tra i diversi organi della Sezione e tutti i suoi membri, come pure verso la popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicazioni o comunicati stampa, organizza incontri e divulga le informazioni ai cittadini con gli strumenti di comunicazione più appropriati; b) rappresenta la Sezione verso l'esterno; c) riceve, tramite il Presidente, le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale; d) inoltra ricorsi, nell'interesse dei membri della Sezione, contro decisioni dell'Autorità comunale; e) nomina 1 o più Vice-presidenti; f) nomina, al suo interno un segretario; g) nomina, al suo interno, un cassiere; h) nomina al suo interno un responsabile dei contatti con i rappresentanti nei quartieri e del coordinamento delle iniziative locali; i) nomina i rappresentanti della sezione nel comitato cantonale;</p>	<p>Compiti della Direzione Art. 10 La Direzione è diretta dalla Presidenza. Essa: a) garantisce i flussi di informazioni tra i diversi organi della Sezione e tutti i suoi membri, come pure verso la popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicazioni o comunicati stampa, organizza incontri e divulga le informazioni ai cittadini con gli strumenti di comunicazione più appropriati; b) rappresenta la Sezione verso l'esterno; c) riceve, tramite il Presidente, le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale; d) inoltra ricorsi, nell'interesse dei membri della Sezione, contro decisioni dell'Autorità comunale; e) nomina 1 o più Vice-presidenti; f) nomina un segretario; g) nomina un cassiere; h) nomina al suo interno un responsabile dei contatti con i rappresentanti nei quartieri e del coordinamento delle iniziative locali; i) nomina i rappresentanti della sezione nel comitato cantonale; j) nomina, se necessario, altre funzioni (p.es. l'alfiere); k) assume e gestisce il personale</p>	<p>Compiti della Direzione Art. 10 La Direzione è diretta dalla Presidenza. Essa: a) garantisce i flussi di informazioni tra i diversi organi della Sezione e tutti i suoi membri, come pure verso la popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicazioni o comunicati stampa, organizza incontri e divulga le informazioni ai cittadini con gli strumenti di comunicazione più appropriati; b) rappresenta la Sezione verso l'esterno; c) riceve, tramite il Presidente, le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale; d) inoltra ricorsi, nell'interesse dei membri della Sezione, contro decisioni dell'Autorità comunale; e) nomina 1 o più Vice-presidenti; f) nomina un segretario; g) nomina un cassiere; h) nomina al suo interno un responsabile dei contatti con i rappresentanti nei quartieri e del coordinamento delle iniziative locali; i) nomina i rappresentanti della sezione nel comitato cantonale; j) nomina, se necessario, altre funzioni (p.es. l'alfiere); k) assume e gestisce il personale</p>

<p>funzioni (p.es. l'alfiere); k) assume e gestisce il personale della Sezione l) designa i rappresentanti della Sezione in seno alle commissioni di nomina del Municipio e, sentito il gruppo in Consiglio comunale, quelli in seno a alle commissioni di nomina del Legislativo; designa i rappresentanti della Sezione in seno ad altri gruppi istituzionali e, se così richiesto, propone al Municipio suoi rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione delle società anonime; m) attribuisce e gestisce mandati o consulenze esterne; n) istituisce, se necessario, gruppi di lavoro tematici; o) esamina le richieste di ammissione o dimissione dalla Sezione; p) definisce un regolamento relativo alla modalità di lavoro delle commissioni "cerca" (procedure, modalità decisionali, etc.) q) definisce un regolamento con i requisiti e i criteri preferenziali per la scelta dei candidati del PS a incarichi istituzionali comunali.</p>	<p>j) nomina, se necessario, altre funzioni (p.es. l'alfiere); k) assume e gestisce il personale della Sezione l) designa i rappresentanti della Sezione in seno alle commissioni di nomina del Municipio e, sentito il gruppo in Consiglio comunale, quelli in seno a alle commissioni di nomina del Legislativo; designa i rappresentanti della Sezione in seno ad altri gruppi istituzionali e, se così richiesto, propone al Municipio suoi rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione delle società anonime; m) attribuisce e gestisce mandati o consulenze esterne; n) approva o istituisce, se necessario, gruppi di lavoro tematici (art. 15); o) esamina le richieste di ammissione o dimissione dalla Sezione; p) definisce un regolamento relativo alla modalità di lavoro delle commissioni "cerca" (procedure, modalità decisionali, etc.) q) definisce un regolamento con i requisiti e i criteri preferenziali per la scelta dei candidati del PS a incarichi istituzionali comunali.</p>	<p>della Sezione l) designa i rappresentanti della Sezione in seno alle commissioni di nomina del Municipio e, sentito il gruppo in Consiglio comunale, quelli in seno alle commissioni di nomina del Legislativo; designa i rappresentanti della Sezione in seno ad altri gruppi istituzionali e, se così richiesto, propone al Municipio suoi rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione delle società anonime; m) attribuisce e gestisce mandati o consulenze esterne; n) approva o istituisce gruppi (art. 15); o) esamina le richieste di ammissione o dimissione dalla Sezione; p) definisce un regolamento relativo alla modalità di lavoro delle commissioni "cerca" (procedure, modalità decisionali, etc.) q) definisce un regolamento con i requisiti e i criteri preferenziali per la scelta dei candidati del PS a incarichi istituzionali comunali.</p>	<p>della Sezione l) designa i rappresentanti della Sezione in seno alle commissioni di nomina del Municipio e, sentito il gruppo in Consiglio comunale, quelli in seno alle commissioni di nomina del Legislativo; designa i rappresentanti della Sezione in seno ad altri gruppi istituzionali e, se così richiesto, propone al Municipio suoi rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione delle società anonime; m) attribuisce e gestisce mandati o consulenze esterne; n) approva o istituisce gruppi (art. 15); o) esamina le richieste di ammissione o dimissione dalla Sezione; p) definisce un regolamento relativo alla modalità di lavoro delle commissioni "cerca" (procedure, modalità decisionali, etc.) q) definisce un regolamento con i requisiti e i criteri preferenziali per la scelta dei candidati del PS a incarichi istituzionali comunali.</p>
<p>Compiti del Presidente e del/dei Vice-presidente/i Art. 12 Il Presidente: a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi; b) gestisce, limitatamente alle sue competenze, i rapporti con gli organi regionali, cantonali, e nazionali del Partito; c) gestisce i rapporti con gli organi di informazione; d) cura gli affari correnti unitamente al/ai Vice-Presidente/i, al segretario e al cassiere; e) dirige le riunioni dell'Assemblea e della Direzione; In caso di impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente. Il ruolo di Presidente può essere ricoperto da 2 Copresidenti, che si suddividono i compiti delle lettere a)-e): in tal caso non vi è Vice-Presidente.</p>	<p>Compiti della Presidenza e del/dei Vice-Presidente/i Art. 12 La Presidenza Il Presidente: a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi; b) gestisce, limitatamente alle sue competenze, i rapporti con gli organi regionali, cantonali, e nazionali del Partito; c) gestisce i rapporti con gli organi di informazione; d) cura gli affari correnti unitamente al/ai Vice-Presidente/i, al segretario e al cassiere; e) dirige le riunioni dell'Assemblea e della Direzione; In caso di impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente. La Presidenza può essere ricoperta da un Il ruolo di Presidente può essere ricoperto o da 2 Copresidenti, che si suddividono i compiti delle lettere a)-e): in tal caso non vi è Vice-Presidente.</p>	<p>Compiti della Presidenza e del/dei Vice-Presidente/i Art. 11 La Presidenza: a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi; b) gestisce, limitatamente alle sue competenze, i rapporti con gli organi regionali, cantonali, e nazionali del Partito; c) gestisce i rapporti con gli organi di informazione; d) cura gli affari correnti unitamente al/ai Vice-Presidente/i, al segretario e al cassiere; In caso di impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente. La Presidenza può essere ricoperta da un Presidente o da 2 Copresidenti: in tal caso non vi è Vice-Presidente.</p>	<p>Compiti della Presidenza e del/dei Vice-Presidente/i Art. 11 La Presidenza: a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi; b) gestisce, limitatamente alle sue competenze, i rapporti con gli organi regionali, cantonali, e nazionali del Partito; c) gestisce i rapporti con gli organi di informazione; d) cura gli affari correnti unitamente al/ai Vice-Presidente/i, al segretario e al cassiere; In caso di impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente. La Presidenza può essere ricoperta da un Presidente o da 2 Copresidenti: in tal caso non vi è Vice-Presidente.</p>
<p>Modalità decisionali della Direzione Art. 13 Le decisioni della Direzione sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità decide il Presidente.</p>	<p>Modalità decisionali della Direzione Art. 13 Le decisioni della Direzione sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità decide il Presidente la Presidenza.</p>	<p>Modalità decisionali della Direzione Art. 12 Le decisioni della Direzione sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità decide la Presidenza.</p>	<p>Modalità decisionali della Direzione Art. 12 Le decisioni della Direzione sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità decide la Presidenza.</p>

<p>Comitato allargato Art. 14 Il Comitato allargato svolge una funzione di sostegno all'attività della Direzione. Esso è presieduto da un coordinatore eletto dallo stesso Comitato allargato. Esso, nel rispetto del principio di rappresentanza dei quartieri, è composto: a) dai rappresentanti della Sezione eletti in Consiglio comunale; b) dai membri della direzione c) da un rappresentante per ogni gruppo locale eletto dal gruppo stesso; d) da 10 ulteriori membri della Sezione o simpatizzanti eletti dall'Assemblea; e) dai rappresentanti della Sezione che siedono in Gran Consiglio, Consiglio di Stato o Consiglio nazionale. f) dai delegati della Sezione al Comitato cantonale e all'assemblea dei delegati del PSS. g) dai rappresentanti della Sezione nelle commissioni di quartiere e in altre commissioni della Città.</p>	<p>Comitato allargato Coordinamento Art. 14 Il Comitato allargato svolge una funzione di sostegno all'attività della Direzione. Esso è presieduto da un coordinatore eletto dallo stesso Comitato allargato. Esso, nel rispetto del principio di rappresentanza dei quartieri, è composto: a) dai rappresentanti della Sezione eletti in Consiglio comunale; b) dai membri della direzione c) da un rappresentante per ogni gruppo locale eletto dal gruppo stesso; d) da 10 ulteriori membri della Sezione o simpatizzanti eletti dall'Assemblea; e) dai rappresentanti della Sezione che siedono in Gran Consiglio, Consiglio di Stato o Consiglio nazionale. f) dai delegati della Sezione al Comitato cantonale e all'assemblea dei delegati del PSS. g) dai rappresentanti della Sezione nelle commissioni di quartiere e in altre commissioni della Città. Il coordinamento è un gruppo ristretto formato da Presidenza, Municipali e Capo gruppo in Consiglio comunale.</p>	<p>Coordinamento Art. 13 Il coordinamento è un gruppo ristretto formato da Presidenza, municipali e capo-gruppo in Consiglio comunale.</p>	<p>Coordinamento Art. 13 Il coordinamento è un gruppo ristretto formato da Presidenza, municipali e capo-gruppo in Consiglio comunale.</p>
<p>Convocazione del Comitato allargato Art. 15 Il Comitato allargato è convocato dal Presidente e dal coordinatore, di regola, 4 volte all'anno. Esso può essere convocato su richiesta di almeno 1/2 membri del Comitato allargato. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. Le riunioni sono aperte a tutti i membri e i simpatizzanti.</p>	<p>Convocazione del Comitato allargato Compiti del Coordinamento Art. 15 Il Comitato allargato è convocato dal Presidente e dal coordinatore, di regola, 4 volte all'anno. Esso può essere convocato su richiesta di almeno 1/2 membri del Comitato allargato. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno. Le riunioni sono aperte a tutti i membri e i simpatizzanti. Il Coordinamento ha i seguenti compiti: a) rispondere in maniera efficace e rapida a situazioni nelle quali non è possibile o necessario convocare la Direzione; b) promuovere lo scambio regolare di informazioni tra i suoi membri</p>	<p>Compiti del Coordinamento Art. 14 Il Coordinamento ha i seguenti compiti: a) rispondere in maniera efficace e rapida a situazioni nelle quali non è possibile o necessario convocare la Direzione; b) promuovere lo scambio regolare di informazioni tra i suoi membri</p>	<p>Compiti del Coordinamento Art. 14 Il Coordinamento ha i seguenti compiti: a) rispondere in maniera efficace e rapida a situazioni nelle quali non è possibile o necessario convocare la Direzione; b) promuovere lo scambio regolare di informazioni tra i suoi membri</p>
<p>Compiti del Comitato allargato Art. 16 Il Comitato allargato ha i seguenti compiti: a) analizza temi di politica comunale e formula proposte e/o documenti di lavoro all'indirizzo della Direzione o dell'Assemblea; b) rafforza l'attività della Sezione nei quartieri e sul territorio; c) sostiene l'attività della Direzione tramite l'approfondimento di temi di politica comunale; d) organizza momenti informativi aperti al pubblico su temi di</p>	<p>Compiti del Comitato allargato Gruppi Art. 16 Il Comitato allargato ha i seguenti compiti: a) analizza temi di politica comunale e formula proposte e/o documenti di lavoro all'indirizzo della Direzione o dell'Assemblea; b) rafforza l'attività della Sezione nei quartieri e sul territorio; c) sostiene l'attività della Direzione tramite l'approfondimento di temi di politica comunale; d) organizza momenti informativi</p>	<p>Gruppi Art. 15 I Gruppi di lavoro sono gruppi istituiti o approvati dalla Direzione. Membri e simpatizzanti che risiedono in un quartiere o in un comprensorio di quartieri possono formare dei Gruppi locali, che successivamente sono approvati dalla <u>Direzione</u>.</p>	<p>Gruppi Art. 15 I Gruppi di lavoro sono gruppi istituiti o approvati dalla Direzione. Membri e simpatizzanti che risiedono in un quartiere o in un comprensorio di quartieri possono formare dei Gruppi locali, che successivamente sono approvati dalla Direzione.</p>

<p>politica comunale; e) istituisce, se necessario, gruppi di lavoro tematici.</p>	<p>aperti al pubblico su temi di politica comunale; e) istituisce, se necessario, gruppi di lavoro tematici. I Gruppi sono gruppi istituiti o approvati dalla Direzione. Membri e simpatizzanti che risiedono in un quartiere o in un comprensorio di quartieri possono formare dei Gruppi locali, che successivamente sono approvati dalla Direzione.</p>		
<p>Modalità decisionali del Comitato allargato Art.17 Le decisioni del Comitato allargato sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti.</p>	<p>Modalità decisionali del Comitato allargato Compiti dei Gruppi Art.17 Le decisioni del Comitato allargato sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. I Gruppi hanno la seguente organizzazione: a) nominano al loro interno un coordinatore; b) stilano un rapporto semestrale che spiega l'attività svolta e le tematiche trattate, nonché gli obiettivi fissati che consegnano alla Direzione entro il 1. febbraio di ogni anno;</p>	<p>Organizzazione dei Gruppi Art.16 I Gruppi hanno la seguente organizzazione: a) nominano al loro interno un coordinatore; b) stilano un rapporto annuale che spiega l'attività svolta e le tematiche trattate, nonché gli obiettivi fissati che consegnano alla Direzione entro il 1. febbraio di ogni anno;</p>	<p>Organizzazione dei Gruppi Art.16 I Gruppi hanno la seguente organizzazione: a) nominano al loro interno un coordinatore; b) stilano un rapporto annuale che spiega l'attività svolta e le tematiche trattate, nonché gli obiettivi fissati che consegnano alla Direzione entro il 1. febbraio di ogni anno;</p>
<p>La Commissione di revisione dei conti Art. 18 La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri e da due supplenti. Essa presenta annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica, salvo dimissioni, fino all'inizio di ogni legislatura comunale.</p>	<p>La Commissione di revisione dei conti Art. 18 La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri e da due supplenti. Essa presenta annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica, salvo dimissioni, fino all'inizio di ogni legislatura comunale.</p>	<p>La Commissione di revisione dei conti Art. 17 La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri e da due supplenti. Essa presenta annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica, salvo dimissioni, fino all'inizio di ogni legislatura comunale.</p>	<p>La Commissione di revisione dei conti Art. 17 La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri e da due supplenti. Essa presenta annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica, salvo dimissioni, fino all'inizio di ogni legislatura comunale.</p>
<p>Limitazione durata cariche pubbliche Art. 19 Le cariche pubbliche di Municipale, Consigliere comunale o rappresentante della Sezione di cui all'art. 11 lett. l, sono limitate a 3 legislature. Deroghe possono essere approvate dall'Assemblea in casi eccezionali per una ulteriore legislatura. Questo articolo ha effetto retroattivo a partire dalla legislatura 2004.</p>	<p>Limitazione durata cariche pubbliche Art. 19 Le cariche pubbliche di Municipale, Consigliere comunale o rappresentante della Sezione di cui all'art. 11 lett. l, sono limitate a 3 legislature. Deroghe possono essere approvate dall'Assemblea in casi eccezionali per una ulteriore legislatura. Questo articolo ha effetto retroattivo a partire dalla legislatura 2004.</p>	<p>Limitazione durata cariche pubbliche Art. 18 Le cariche pubbliche di Municipale, Consigliere comunale o rappresentante della Sezione di cui all'art. 10 lett. l, sono limitate a 3 legislature. Deroghe possono essere approvate dall'Assemblea in casi eccezionali per una ulteriore legislatura.</p>	<p>Limitazione durata cariche pubbliche Art. 18 Le cariche pubbliche di Municipale, Consigliere comunale o rappresentante della Sezione di cui all'art. 10 lett. l, sono limitate a 3 legislature. Deroghe possono essere approvate dall'Assemblea in casi eccezionali per una ulteriore legislatura.</p>

<p>Finanziamento Art. 20 Il finanziamento dell'attività della Sezione è garantito: a) da contributi versati spontaneamente da membri e simpatizzanti; b) dai proventi di manifestazioni; c) dal versamento completo delle indennità annuali al Gruppo in Consiglio comunale secondo il regolamento comunale sul finanziamento pubblico dei partiti; d) dal versamento annuo di una percentuale del totale delle indennità ed emolumenti percepiti da ogni suo rappresentante per la partecipazione: a. alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni; b. alle commissioni di nomina municipale; c. ai consorzi, associazioni e altre commissioni; d. ai consigli di amministrazione delle SA partecipate dal Comune. Per le lett. a-b-c la percentuale di riversamento è pari al 40% del lordo; per la lett. d è pari al 50% del netto fino a chf. 10'000.- e sulle quote eccedenti al 20% del netto. I municipali versano almeno il 5% dell'emolumento annuale netto corrisposto dal Comune di Lugano. e) Tutti i ricavi sopraindicati sono versati nella cassa sezionale.</p>	<p>Finanziamento Art. 20 Il finanziamento dell'attività della Sezione è garantito: a) da contributi versati spontaneamente da membri e simpatizzanti; b) dai proventi di manifestazioni; c) dal versamento completo delle indennità annuali al Gruppo in Consiglio comunale secondo il regolamento comunale sul finanziamento pubblico dei partiti; d) dal versamento annuo di una percentuale del totale delle indennità ed emolumenti percepiti da ogni suo rappresentante per la partecipazione: a. alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni; b. alle commissioni di nomina municipale; c. ai consorzi, associazioni e altre commissioni; d. ai consigli di amministrazione delle SA partecipate dal Comune. Per le lett. a-b-c il n. I la percentuale di riversamento è pari al 40% del lordo; per la lett. d il n. II-III-IV è pari al 50% del netto fino a chf. 10'000.- e sulle quote eccedenti al 20% del netto. I municipali versano almeno il 5 10% dell'emolumento annuale netto corrisposto dal Comune di Lugano. e) Tutti i ricavi sopraindicati sono versati nella cassa sezionale.</p>	<p>Finanziamento Art. 19 Il finanziamento dell'attività della Sezione è garantito: a) da contributi versati spontaneamente; b) dai proventi di manifestazioni; c) dal versamento completo delle indennità annuali al Gruppo in Consiglio comunale secondo il regolamento comunale sul finanziamento pubblico dei partiti; d) dal versamento annuo di una percentuale del totale delle indennità ed emolumenti percepiti da ogni suo rappresentante per la partecipazione: I. alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni; II. alle commissioni di nomina municipale; III. ai consorzi, associazioni e altre commissioni; IV. ai consigli di amministrazione delle SA partecipate dal Comune. Per il n. I la percentuale di riversamento è pari al 40% del lordo; per il n. II-III-IV è pari al 50% del netto fino a chf. 10'000.- e sulle quote eccedenti al 20% del netto. I municipali versano almeno il 10% dell'emolumento annuale netto corrisposto dal Comune di Lugano. e) Tutti i ricavi sopraindicati sono versati nella cassa sezionale.</p>	<p>Finanziamento Art. 19 Il finanziamento dell'attività della Sezione è garantito: a) da contributi versati spontaneamente; b) dai proventi di manifestazioni; c) dal versamento completo delle indennità annuali al Gruppo in Consiglio comunale secondo il regolamento comunale sul finanziamento pubblico dei partiti; d) dal versamento annuo di una percentuale del totale delle indennità ed emolumenti percepiti da ogni suo rappresentante per la partecipazione: I. alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni; II. alle commissioni di nomina municipale; III. ai consorzi, associazioni e altre commissioni; IV. ai consigli di amministrazione delle SA partecipate dal Comune. Per il n. I la percentuale di riversamento è pari al 40% del lordo; per il n. II-III-IV è pari al 50% del netto fino a chf. 10'000.- e sulle quote eccedenti al 20% del netto. I municipali versano almeno il 10% dell'emolumento annuale netto corrisposto dal Comune di Lugano. e) Tutti i ricavi sopraindicati sono versati nella cassa sezionale.</p>
<p>Scioglimento Art. 21 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 21 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 20 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 20 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>
<p>Scioglimento Art. 22 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 22 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 21 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>	<p>Scioglimento Art. 21 Lo scioglimento della Sezione e le relative conseguenze sono retti dagli specifici articoli dello statuto della Sezione ticinese del PSS</p>
<p>Norme sussidiarie Art. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del PSS e le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p>Norme sussidiarie Art. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del PSS e le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p>Norme sussidiarie Art. 22 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del PSS e le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p>Norme sussidiarie Art. 22 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del PSS e le norme del Codice civile svizzero.</p>